

XL.

TORNATA DEL 17 APRILE 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione sulle riforme del Regolamento interno del Senato — Relazione del Senatore Manfrin, Relatore, sopra il riordinamento delle varie disposizioni — Considerazioni e proposte del Senatore Alfieri — Risposte del Relatore — Continuazione del rapporto del Relatore — Osservazioni dei Senatori Zini, Saracco, Alfieri, Errante, Paternostro P., Cencelli, Chiavarina e risposte del Relatore — Approvazione degli art. 4 e 87 e di tutta la parte del Regolamento sino al Capo 13 — Presentazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1883.*

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CANONICO dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 11. Il Consiglio comunale di Lercara Fiddi (Sicilia), fa istanza onde ottenere che colla legge sulla perequazione fondiaria non vengano aggravate le condizioni della proprietà agricola della Sicilia.

Seguito della discussione sulle riforme del Regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato.

Il signor Senatore Manfrin, Relatore, ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Come il Senato ricorderà, nella precedente discussione vi furono alcuni articoli rimandati alla Commissione per il loro coordinamento, e altre proposte furono rinviate alla Commissione medesima perchè venissero da essa prese in esame. E cominciando da ciò che concerne il semplice riordinamento, farò osservare che all'art. 3, il quale riguarda la chiamata dei Senatori *iuniori* per assistere provvisoriamente il Presidente durante la seduta in cui ha luogo la nomina del seggio, fu detto esservi un'antinomia col secondo comma dell'art. 1, il quale dice: « l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori ».

Nella discussione che già ebbe luogo, dopo aver dimostrato come realmente antinomia non vi fosse, ma come in quella seduta fosse più conveniente, per salvare la delicatezza dei Collegli, di chiamare ad assistere il Presidente dei Segretari provvisori, il Senato deliberò di coordinare queste due disposizioni.

Contemporaneamente fu osservato che all'articolo 6 si diceva: « i sei Segretari rimangono in carica per tutta la Sessione in cui furono nominati »; ed avendo io notato come questa dicitura fosse rimasta, ho potuto rilevare esservi stato un errore nell'invio delle cartelle per la composizione tipografica, per cui correggendo questo errore si viene a coordinare anche l'altra parte. Ed infatti quando l'articolo 6 dica: « i sei Segretari rimangono in carica fino al giorno in cui si provvede alla nomina dei successori » vien tolta anche l'apparente antinomia che a prima vista sembrerebbe esistere tra il secondo comma dell'articolo 1 e la prima parte dell'articolo 3; di modo che l'articolo 1 dicendo: « i Segretari rimangono in carica fino alla nomina dei successori »; e l'articolo 6 « fino al giorno in cui si procede alla nomina dei successori » s'intende che in quella seduta nella quale il Senato procede alle nomine per il completamento del seggio, il Presidente è assistito da Segretari provvisori. Come ha desiderato l'onorevole Senatore Zini, la Commissione ha pienamente concordato nel cancellare quelle parole dell'articolo 8 che suonavano così: « *al processo delle funzioni* » per cui il primo comma dell'articolo 8 dirà:

« I Questori sovrintendono a tutto ciò che appartiene alla direzione economica, alla contabilità ed al buon ordine esterno ed interno ».

Un errore di stampa era occorso all'articolo 10, e la Commissione, in seguito alla facoltà concessagli di coordinare gli articoli, ha corretto questo errore.

L'errore si trovava al terzo alinea dell'articolo dove è detto: « andamento dei lavori del Senato nel fine *propriamente*, ecc. (dice la bozza di stampa) » ed invece deve dire: « nel fine *principalmente*, ecc. ».

L'onorevole Senatore Alfieri osservò poi che all'art. 15, dove è indicata la nomina del Commissario si dice: *con le norme indicate all'art...* senza dire a quale articolo. Ora la Commissione avendo esaminato a quale articolo si riferiva, ha trovato che devesi riferire all'art. 4 dove trattasi della nomina dei Segretari e dei Questori.

Senonchè la Commissione nel fare questo esame trovò che fosse conveniente di proporre

una lieve mutazione a questo art. 4, e propriamente di cancellare le parole *nel secondo squittinio*, in modo che la votazione proceda bensì per maggioranza assoluta e non relativa, ma dopo la prima votazione non vi debba più essere una seconda votazione libera.

La seconda votazione sia invece quella, come si esprime l'articolo, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori (in numero doppio delle nomine da farsi) i quali nello squittinio abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi. Cosicchè la votazione sarebbe mantenuta a maggioranza assoluta anche nelle Commissioni, come desiderava l'onorevole Alfieri; ma in luogo di esservi due votazioni libere, non ve ne è che una, e questo per risparmio di tempo, e parve cosa ovvia...

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*... Se l'onorevole Senatore Alfieri ha da fare osservazioni a questo articolo, le sentirò prima di proseguire in ciò che devo ancora dire.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io sono molto lieto dell'annuncio datoci dall'onorevole Relatore che si sia, cioè, verificato che l'articolo cui si riferiva l'articolo 15 e che era rimasto in bianco, sia il 4 e non il 13.

Ma mi permetta il Senato di insistere perchè questo richiamo delle disposizioni contenute nell'articolo 4 si faccia senza restrizioni.

Io capisco che si procuri di fare economia del tempo dei Senatori allorquando si tratta di semplici formalità, come ad esempio la costituzione dei seggi degli Uffici ad ogni nuovo sorteggio di essi.

Ma, se si tiene conto delle consuetudini prevalse nel Senato nella discussione dei progetti di legge negli Uffici, si vedrà che non è perso il tempo dedicato alla scelta matura e ben ponderata dei Commissari, come taluno accenna. Già parmi di avere dimostrato in altra tornata che tale scelta può non di rado riescire di molta importanza.

Non sarà imprudenza la mia, di dire qui ciò che in fine dei conti tutti sanno oramai; cioè, che abitualmente il numero dei Senatori che intervengono negli Uffici non è grande; la discussione si fa molto, ma molto sommaria, e si viene in brevissimo alla scelta dei Commissari

fra i pochi nostri Colleghi che risiedono abitualmente nella capitale.

Ma quando leggi importanti sono portate in Senato, noi abbiamo veduto che i Senatori intervengono negli Uffici in buon numero, e parecchi accorrono dalla provincia. Allora, ben si sa, dopo che si siano dibattuti tutti i punti importanti del progetto di legge in esame, i diversi concetti che si sono contrapposti finiscono coll'incarnarsi nelle persone che li hanno esposti e propugnati: la scelta del Commissario riassume interamente e rimane sola ad esprimere l'opinione prevalente nell'Ufficio. Vedete dunque quanto sia il valore di tale elezione. Quando si tratta di leggi che comprendono parecchi titoli e molti articoli, è ovvio che non spiccano soltanto due sistemi, due correnti di idee e non sorgono quindi due soli candidati per il Commissariato, fra i quali convenga appena dopo una prima prova libera passare al ballottaggio.

Possono essere intervenute molte transazioni tra le idee dapprima recisamente contrapposte. Parecchi degli oratori che avranno partecipato alla discussione, incarnaeranno in sè varî gradi e varie forme di queste transazioni. Con un secondo giro di squittinio libero avrà ciascuno maggior agio di formarsi un criterio e di metterlo in armonia con quello di altri Colleghi.

Perciò tantissime volte si è veduto in una seconda votazione libera, i voti raggrupparsi intorno ad un candidato, il quale la prima volta non abbia ottenuto un numero tale di voti da concorrere al ballottaggio. Chi non vede che ciò è tutto a vantaggio dei candidati che rappresentano lo spirito più conciliante, quello spirito che quasi sempre dobbiamo augurarci prevalga nelle deliberazioni di un corpo quale è il Senato?

Evidentemente questi accordi che si fanno tacitamente, ma che ben si comprende come avvengano molto naturalmente rinnovando lo squittinio libero, sarebbero impossibili se immediatamente si dovesse passare dal primo squittinio al ballottaggio.

Il tempo poi che s'impiega a fare un secondo giro di squittinio non è così lungo. E faccio notare che questo non può avvenire che quando vi sono leggi molto importanti, e che perciò nessun Senatore può dolersi se impiegherà un dieci minuti di più a nominare il Commissario del proprio Ufficio. Invece molti saranno con-

tenti di aver fatto quella nomina con tutta quella ponderazione e con tutte quelle maggiori garanzie della libertà che sono da desiderarsi sulla scelta.

Ora, se ho bene inteso la proposta dell'Ufficio Centrale, non si tratterebbe soltanto di fare nell'art. 15 il richiamo all'art. 4 del vigente Regolamento, ma a questo si farebbe una deroga od una restrizione, per togliere il secondo giro di votazione libera.

Ciò mi spinge ad insistere presso l'onorevole Relatore e presso la Commissione, affinché l'articolo 15 dica semplicemente: « Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, con le norme indicate all'art. 4, nomina un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale ».

Se si fosse trattato di aggiungere una disposizione affatto nuova, io non avrei voluto insistere sulle considerazioni che già altra volta aveva fatte; ma siccome invece io non domando che di attenersi alle stesse norme sinora vigenti, salvochè per il caso contemplato nell'art. 13, io crederei che sarebbe molto opportuno di contentarsi di fare il puro e semplice richiamo all'art. 4.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. In sostanza l'onorevole Senatore Alfieri, non soddisfatto di ciò che ha compiuto la Commissione per secondare i desiderî suoi, vorrebbe rifare tutto il cammino che il Senato ha già percorso in questi giorni, quando si è trattato delle votazioni.

Senatore ALFIERI. No, no.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. A me pare di sì, perchè quest'articolo che riguarda il sistema di votazione vien richiamato anche negli altri articoli, per esempio, all'art. 13, all'articolo 17, all'art. 24 e via dicendo; viene cioè ad esser richiamato in tutti quegli articoli che il Senato ha già votati.

Ora, come è possibile che si ritorni a rifare il cammino già compiuto, e dirò anche con fatica, e che si rimettano le cose allo stato di prima come se discussione e votazione non avessero avuto luogo?

Del resto, oltre di questa questione pregiudicata, acconsentendo anche di discutere intorno

al merito della sua proposta, dirò che il sistema delle due votazioni libere in pratica non esiste più in nessuna Assemblea politica. Ed anche la nostra Camera elettiva, senza avere inserito nessuna disposizione nel regolamento, non ha in realtà conservata la seconda votazione libera, sia per gli accordi precedenti, che per le votazioni di persona hanno luogo, sia perchè tacitamente si è inteso di abolirla. E se si considerano tutte le nomine avvenute da qualche anno a questa parte, mentre si tiene ferma la massima della maggioranza assoluta, si vede che la seconda votazione libera non avviene quasi mai, per cui in fin dei conti vi è una votazione libera a maggioranza assoluta, ed una votazione di ballottaggio. E che si vuole di più quando si tratta semplicemente di votazione riferentesi a scelta di persone? O perchè fare tre votazioni se si è assolutamente riscontrato che non sono necessarie?

Quindi, sia per questo motivo, e principalmente per quello che ho detto prima, che cioè non è possibile ritornare su ciò che è stato votato, la Commissione assolutamente non può consentire in questa nuova proposta del Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Mi duole questa volta di trovarmi in dissenso sopra una questione di fatto, ma mi è impossibile di non mettere la cosa in chiaro, per quanto dipende da me.

Io ritorno così poco su ciò che è stato votato nelle sedute antecedenti, che rimane tutto intero l'articolo 13. Non ho mai negato la mia adesione a quell'articolo, poichè ravvisavo opportunissimo di abbreviare la formalità per la costituzione del seggio negli Uffici. Non vedo come le considerazioni da me fatte sull'art. 15 o sull'art. 4 tocchino menomamente l'art. 13, che è del seguente tenore:

« Ciascun Ufficio nomina per isquittinio segreto ed a maggioranza di voti un Presidente, un Vice-presidente, ed un Segretario ». Quindi l'articolo 13 rimane come noi l'abbiamo votato e rimane una forma nuova di votazione che non è quella dell'art. 4.

Chi rifà la strada percorsa ieri l'altro, è, me lo perdoni, l'Ufficio Centrale; poichè l'on. Relatore non è venuto a dichiarare soltanto che

il numero dell'articolo invocato nel 15, era il 4; ma vuole anche mutare questo art. 4.

Dunque da parte mia non si chiede di ritornare sulle votazioni passate. Nè so vedere che la questione dell'elezione dei Commissari all'Ufficio Centrale torni in campo in nessun altro articolo di cui si sia o votata o proposta la riforma. È quella la sola elezione della quale io abbia parlato e per la quale apparisca utilissimo di mantenere il sistema vigente.

Che cosa resterebbe da farsi, secondo me? Niente altro che in luogo dei puntini che hanno prodotto l'equivoco circa gli effetti del nuovo articolo 15, mettere un bel numero 4: e basta.

Mi perdoni poi l'onorevole Relatore se dico, che egli solleva, a nome della Commissione, una questione nuova, giacchè non viene a proporre solamente di riferirsi all'art. 4 del nostro Regolamento (e questo si accetta salvo per l'articolo 13 dove si è già votato altrimenti), ma egli propone di modificare l'art. 4 in guisa che per tutte le votazioni si escluda la seconda votazione libera.

Però adesso l'onorevole Relatore ha portato in appoggio della sua proposta un esempio nuovo, dicendo, cosa che io ignorava, che nell'altro ramo del Parlamento nelle votazioni si è abbandonato, per consuetudine invalsa, il secondo squittinio libero.

Io pregherei i miei Colleghi e l'onorevole Relatore di essere molto parchi nel portare a Senato gli esempi della Camera elettiva. L'altro ramo del Parlamento fa quello che crede e noi facciamo ciò che ci pare più adatto alle condizioni del Senato...

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Non ho detto abolito.

Senatore ALFIERI... Le ragioni che io ho addotte poco fa, e che non voglio ripetere ora per non tediare il Senato, costituiscono una differenza tra il modo con cui procede per lo più la discussione delle leggi negli Uffici del Senato e il modo con cui procede la discussione negli Uffici della Camera. Regoliamoci pertanto coi criteri propri. Non ha desso l'Ufficio Centrale dichiarato nella relazione, molto saviamente, la massima di non rinnovare se non laddove ne era evidente la necessità? Questa evidente necessità, qui non si riscontra; pregherei la Commissione di non toccare l'arti-

colo 4 e di richiamarne le disposizioni tali e quali nell'articolo 15.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'onorevole Senatore Alfieri è di parere contrario a quello di quasi tutti i trattatisti che in fatto di procedura parlamentare ragionano. Pressochè tutti sono d'avviso che si debba evitare la seconda votazione come quella che non riesce a nulla, come quella che non porta se non che ad una perdita di tempo, e qualcuno dice che non fa altro che raggruppare momentaneamente e non con concetti pensati le votazioni. Ma senza discutere intorno ciò, che ha più dell'accademico che del caso di cui si tratta, io mi permetterò di fare un'altra osservazione.

L'onorevole Senatore Alfieri, quando fu sospeso questo articolo che cosa chiese?

Egli ha chiesto soltanto la maggioranza assoluta, e poi dopo (i processi verbali ne possono far fede) che l'ebbe ottenuta, viene a domandare ancora che si debba rimettere la seconda votazione libera...

Senatore ALFIERI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MANFRIN, *Relatore*... Cosa che la Commissione non gli può concedere, perchè la seconda votazione libera fu già abolita dal Senato all'articolo 13 e all'articolo 17, ed altri.

Ora, come è possibile ritornarci sopra? Come si fa a distruggere una votazione compiuta l'altro ieri? Prego perciò l'onorevole Alfieri a volersi dichiarare soddisfatto della parte che egli ha chiesta nella precedente adunanza, quella cioè che si riferisce alla maggioranza assoluta nelle votazioni per i Commissari e per i Relatori, e di non andare più in là, proponendo che sia rimessa la seconda votazione libera nelle nomine.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Alfieri ha la parola per un fatto personale.

Senatore ALFIERI. Chieggo scusa al Senato di trattenerlo tanto sopra una questione da me sollevata. Ma essa ha agli occhi miei una grande importanza la quale è desunta dalla lunga pratica che ho del modo col quale procedono le discussioni di leggi importantissime nei nostri Uffici.

Ho chiesto la parola per un fatto personale

perchè, mi perdoni l'onorevole Relatore, se anche il processo verbale avesse detto o dicesse che io non ho chiesto altro nella tornata precedente che la maggioranza assoluta pel primo giro di squittinio, il processo verbale non sarebbe esatto. Ho la memoria piena e precisa di aver chiesto sempre che si seguisse l'antico sistema e non soltanto la maggioranza assoluta al primo squittinio. Dissi ripetutamente che comprendeva benissimo, che si fosse innovato per la nomina dei seggi, ma che non capiva che si variasse l'antico sistema per la nomina dei Commissari.

I miei colleghi comprenderanno facilmente, che ho dovuto dir questo, per scagionarmi di un rimprovero che mi sarebbe doloroso di aver meritato, quello cioè di chiedere una cosa un giorno, e quando questa è stata concordata dalla Commissione, di essere tanto indiscreto da avanzare nuove esigenze.

Io sono sicurissimo di non aver mai chiesto altro nella passata seduta, all'infuori di quello che chieggo oggi.

Ora, a me non piace di prolungare questa discussione, dal momento che mi trovo solo a fronte della Commissione, giacchè per questo non cadrà il mondo!

Mantengo tuttavia che al modo che procedono le discussioni nei nostri Uffici sarà sempre utilissimo di ben ponderare la scelta dei Commissari.

PRESIDENTE. Il Senatore Manfrin, Relatore, ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La Commissione non può far altro che ripetere le dichiarazioni già fatte, e rimettersi alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Il signor Relatore favorisca di rileggere l'art. 15 come la Commissione lo proporrebbe.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Onorevolissimo signor Presidente, occorrerà che io legga, oltre l'art. 15, anche l'art. 4 al quale si riferisce. La modificazione dell'art. 15 direbbe così:

« Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, con le norme indicate dall'art. 4 nomina un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale ».

E l'art. 4 direbbe così:

Art. 4.

« Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti; ove però questa non si ottenga nel primo squittinio, si passa ad una seconda prova nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel primo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

« A parità di voti è eletto il Senatore il più anziano: se anche le anzianità sono eguali, il maggiore d'età ».

PRESIDENTE. Ora prego il signor Senatore Alfieri di dirmi quale è la modificazione che egli introdurrebbe in questo articolo.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Perdoni, onorevole signor Presidente, ma l'onorevole Senatore Alfieri non propone alcuna modificazione a questo articolo; solamente non accetterebbe la modificazione introdotta dalla Commissione la quale in quest'articolo ha radiata la seconda votazione libera come inutile ed ormai condannata dalla pratica. Vale a dire che l'onorevole Alfieri vorrebbe che fosse mantenuta questa seconda votazione libera. Questa è la sola divergenza che esiste tra la Commissione e l'onorevole Senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Dunque la proposta del signor Senatore Alfieri diventa un emendamento alla proposta della Commissione....

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. La mia proposta si risolve nel non acconsentire alla modificazione proposta dalla Commissione all'art. 4. Quando questa modificazione non venga consentita, evidentemente tutti gli altri articoli si riferiranno all'articolo 4 non modificato, come vorrebbe la Commissione.

Il rifiuto di una aggiunta o modificazione non fa per sè solo emendamento; quelli che sono d'accordo con me non hanno altro da fare che respingere la modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 4.

Voci. No, no.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Qualora non venisse accettato quest'articolo 4 colla modificazione fatta dalla Commissione, naturalmente la Commissione non potrebbe più accettare tutte le altre modificazioni che al medesimo articolo 4 si riferiscono, e quindi ne verrebbe uno spostamento in tutto ciò che è già stato votato, per cui bisognerebbe mettere nuovamente in votazione tutti gli altri articoli che si riferiscono a quest'articolo 4 sul quale il Senato già si è pronunciato.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Io debbo avvertire il Senato che nelle anteriori sedute l'articolo 4 non fu votato, perchè a quell'articolo la Commissione non proponeva alcuna variante.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Mi permetta, onorevole Presidente; io ho già detto da prima che all'articolo 15 vi era una citazione per un articolo non indicato; ed oggi la Commissione aggiunge che quell'articolo citato, cui mancava il numero nelle bozze di stampa, è l'articolo 4 modificato per coordinarlo cogli altri articoli che hanno riferimento a questa maggioranza assoluta.

Ora, avendo il Senatore Alfieri ritirata la sua proposta, se l'on. Presidente lo crede, continuerò nella esposizione.

All'articolo 19 l'onorevole Senatore Chiesi ha domandato che venisse indicato il numero dei componenti la Commissione delle petizioni; e la Commissione vi aderì formulando la seguente disposizione:

« La Commissione per le petizioni si compone di cinque membri con le attribuzioni indicate al capo 8° del precedente Regolamento ».

All'articolo 74 l'onorevole Senatore Alfieri ha presentata al banco della Presidenza una domanda di modificazione la quale, se il Senato ben ricorda, suona così:

« Le disposizioni degli articoli 69 e seguenti fino al presente sono applicabili a qualunque altra forma di proposta d'iniziativa di uno o più Senatori, salvo ciò che è prescritto per la presentazione e la votazione dell'ordine del giorno e per le interpellanze ».

La Commissione ha preso in esame questa proposta e, dopo una lunga discussione, non ha trovato un motivo sufficiente per venire a questa modificazione dell'art. 74 che, secondo il concetto della Commissione stessa, costituirebbe anzichè una maggiore libertà, una restrizione.

Infatti, oggi qualunque Senatore può fare in Senato, nell'occasione che stima migliore, una proposta di qualsiasi natura, purchè non contraria alle leggi che ci governano; ma, allorchè venisse accettata la proposta modificazione dell'onorev. Senatore Alfieri, ne verrebbe di conseguenza che il Presidente dovrebbe impedire che si facessero proposte se non nei termini dei progetti di legge. Supponga l'onorevole Senatore Alfieri che egli un dì volesse presentare con un discorso una sua proposta in Senato; stando il Regolamento come è attualmente, nessun articolo vieta che egli la faccia; ma se passasse la modificazione che egli inviò alla Commissione, il Presidente per effetto di questa sua proposta modificazione, dovrebbe toglierli la parola ed ingiungergli di seguire la lunga procedura stabilita per i progetti di legge di iniziativa dei Senatori, e soltanto dopo compiute codeste lunghe modalità, il Senato potrebbe conoscere in che consiste la sua proposta. La Commissione quindi avendo visto che la libertà finora concessa al Senato non ha portato mai nessun inconveniente, nessuna controversia e che le cose hanno sempre proceduto correttamente, non ha creduto ragionevole di restringere l'azione dei Senatori su questo proposito, e stima che sia più giovevole mantenere il Regolamento nelle precedenti sue disposizioni piuttosto che modificarlo nel senso proposto dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Confesso di non avere bene inteso il concetto della Commissione. Intendo cioè che essa opponga quella eccezione che sarebbe un restringere il diritto comune, se prendesse alla lettera la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, di estendere le disposizioni dell'articolo 69 riguardanti le proposte di legge, d'iniziativa di un Senatore, a qualunque altra proposta che non sia propriamente di carattere legislativo. Ma l'onorevole Senatore Alfieri ha domandato in sostanza che sia accolta anche

una proposta includente una disposizione di legge, e che sia egualmente sottoposta al rito dell'articolo 69; bene inteso facoltativamente.

Or bene, crede l'onorevole Commissione che sia esclusa la facoltà ad un Senatore di fare, ed al Senato di concedere, che una sua proposta sia presa a primo esame in conferenza segreta dagli Uffici riuniti?

Il negare questa facoltà sarebbe molto più grave di quello che appare. L'onorevole Relatore ha opposto che già un Senatore può fare qualunque proposta col rito ordinario. Ma vi sono tali proposte che, nell'avviso del proponente, non possono essere portate pubblicamente in Senato prima di essere state oggetto di una discussione riservata in conferenza di Uffici riuniti.

Nè mi si dica che ciò non può accadere. Al contrario accade, anzi è accaduto. Ed io, e molti qui ricorderanno di un caso (e non è molto tempo dopo un grave e doloroso avvenimento) che il Senato fu raccolto appunto per iniziativa della Presidenza, in conferenza privata, per discutere ed avvisare se il Senato dovesse deliberare formalmente di una certa proposta, che fu poi abbandonata. Di vero il Senato si raccoglie di varia maniera per deliberare: in adunanza pubblica, in Comitato segreto, negli Uffici e in conferenza privata degli Uffici riuniti.

La Commissione, respingendo la proposta Alfieri, crede proprio sia interdetto al Senato di ammettere la istanza di un Senatore il quale domandasse, per sue ragioni particolari, di fare esaminare da prima una sua proposta in conferenza degli Uffici riuniti?

Ecco quello su di che desidererei avere schiarimenti.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Se ho ben compreso, la domanda dell'onorevole Senatore Zini, parmi sia di natura ben diversa dalla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri.

Il Senatore Zini, vuol sapere se possa essere interdetto ad un Senatore di chiedere per una sua proposta una conferenza privata. Ma ciò dipende dal Senato che deve deliberare volta per volta.

Quando un Senatore desidera che una con-

ferenza abbia luogo, non ha che riferirsi alla volontà del Senato. Non si può dire che un Senatore abbia diritto *a priori* di far convocare questa conferenza; ma naturalmente bisogna che il Senato ne conosca anche sommariamente il soggetto; ed allora decide se sia o no il caso di accordare la conferenza. Naturalmente ciò potrà dare luogo, come già può essere avvenuto in passato, a delle discussioni; chi sarà di un avviso, chi di un altro. Ma non vedo come possa essere messa in un Regolamento la facoltà ad ogni Senatore di convocare in conferenza privata il Senato per comunicargli una sua proposta....

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO P. L'art. 69 riguarda la presentazione di progetti di legge.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Non si parla di presentazione di progetti di legge, si parla di proposta che possa fare chiunque, e che non sia un progetto di legge.

Quando si tratta di progetto di legge, abbiamo tutti gli articoli del capitolo 6, i quali articoli determinano tale materia.

La domanda fatta dal Senatore Zini non riguarda menomamente un progetto di legge, ma qualunque altra proposta; ed a questo proposito non posso che ripetere che il Senatore che la vuol fare, la fa al Senato, ed il Senato nella sua saviezza decide quello che sia conveniente di fare.

PRESIDENTE. Il Senatore Zini ha la parola.

Senatore ZINI. L'onorevole Relatore bene avvisa che io non posso avere parlato di diritto; vale a dire che un Senatore abbia diritto, per una sua proposta, di far convocare il Senato in adunanza. Solamente io ho preso argomento dalla risposta fatta da esso all'onorevole Senatore Alfieri, al quale mi è parso che la Commissione abbia opposto una eccezione perentoria giusta forse nella forma, ma non nello spirito, a mio avviso, se cioè s'intenda interdetto assolutamente che il Senato si possa convocare per udire e deliberare in conferenza, col rito dell'art. 69, per una proposta di un Senatore che non abbia forma di legge.

L'onorevole Relatore Manfrin, ha soggiunto che in ogni caso il Senatore proponente non ha che ad indicare l'oggetto perchè il Senato deliberi. Ma io gli faccio osservare che allora sarebbe mancato probabilmente il concetto e lo

scopo del proponente; che è quello di una comunicazione riservata in privata conferenza. E questo è tanto vero, che nello stesso art. 69, quando si tratta di proposta di legge, è perfino prescritto che la proposta sia annunziata « senza far cenno dell'oggetto della proposta medesima ».

Dunque io capisco perfettamente che non si possa statuire nel Regolamento che ogni qualvolta un Senatore domanda una conferenza privata, perchè intende di fare una proposta, il Senato debba necessariamente assentire; e però debba incomodarsi forse per una proposta di nessun momento o di nessuna convenienza, che forse non potrebbe essere nemmeno discussa. Ma poichè può bene essere il caso di ammetterla, nulla impedisce che per concederle la facoltà venga la proposta subordinata ad apprezzamenti discretivi; i quali, per dirne una, potrebbero esser rimessi al criterio della Presidenza.

Adunque non mi pareva tanto fuori dell'opportunità di prevedere questo caso nel regolamento; e disciplinarne l'applicazione, vale a dire che se un Senatore volesse fare una proposta, e per motivi, i quali possono essere rispettabilissimi, non volesse annunziarla prima in pubblico e farla quasi apprezzare prima di averne data la ragione al Senato, potesse domandare di svolgerla in conferenza privata.

Sottoposta questa domanda a certe regole, il Senato delibererebbe se fosse il caso di concedere tale facoltà al Senatore proponente. Del resto non l'ho fatta io la proposta; ma mi parve ben degna di attenzione e però domandai alla onorevole Commissione la ragione di che a me era parso la risolvesse per una ricisa esclusione. Io vorrei almeno che fosse inteso che quando una proposta di questa maniera venisse fatta formalmente, avesse il Senato a pronunciarsi per accordarla od escluderla.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Mi proverò ad aggiungere una semplice osservazione a quelle maestrevolmente esposte dall'on. Relatore, che io spero potrà indurre il proponente a ritirare la sua proposta.

Io prego l'on. Alfieri a voler considerare, che l'articolo del Regolamento che Egli vorrebbe emendare, si trova registrato sotto il capo 6,

intitolato così: *Delle proposte di legge iniziate da Senatori*. È così vero, che tutti gli articoli dal 69 al 74 si occupano esclusivamente di questa materia, e contengono la procedura che si deve osservare, prima che una proposta di legge di iniziativa di un Senatore sia sottoposta alle ultime deliberazioni del Senato.

Ora, a me pare ben chiaro, e l'onor. Alfieri riconoscerà facilmente con me, che queste disposizioni dettate ad uno scopo determinato non si potrebbero applicare ed estendere a casi diversi, come sarebbero quelli ai quali si riferisce l'aggiunta proposta dall'onor. preopinante; e però questa sola avvertenza basterebbe, nel parer mio, a dimostrare, che la proposta di cui si parla non può trovar qui la sua sede opportuna.

Ma in fatti io temo ancora, anzi mi par certo, che la proposta del Senatore Alfieri condurrebbe ad uno scopo diametralmente opposto a quello che Egli vorrebbe conseguire; imperciocchè è perfettamente vero quello che diceva pur dianzi l'onor. Relatore della Commissione, vale a dire che l'articolo 69 contiene una disposizione ristrettiva del diritto che ciascuno di noi tiene dallo Statuto, di presentare per iniziativa propria una proposta di legge: in quanto che l'articolo 69 prescrive, che innanzitutto il Senato debba essere radunato in conferenza privata, la quale deve dire, se questa proposta individuale debba, oppur no, essere sottoposta alle risoluzioni del Senato in pubblica adunanza. O perchè, domando io, vorremo imporre lo stesso vincolo ad un Senatore, che intenda fare una proposta di minor conto, che non sia una proposta di legge, e quale può essere la ragione, che consiglia ad estendere questo vincolo ad altri casi non contemplati dall'art. 69?

Per me, o Signori, tengo per fermo, che a nessun Senatore possa essere conteso il diritto di presentare e sviluppare direttamente avanti il Senato, riunito in pubblica adunanza, qualunque proposta credesse di fare, che non sia una proposta di legge; e siccome la proposta Alfieri avrebbe per effetto di limitare l'azione di questo Senatore, e sottoporlo ad un primo giudizio della conferenza di cui parla l'articolo 69, che potrebbe riescigli contrario, così io prego l'onor. preopinante a voler riti-

rare l'aggiunta sopra della quale ha creduto chiamare il giudizio del Senato.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Questa proposta non è stata da me fatta con un concetto teorico di giurisprudenza rispetto all'iniziativa dei Senatori.

La proposta è stata fatta da me al seguito di un'incidente avvenuto l'anno scorso.

Un Senatore ha creduto di deporre sul banco della Presidenza una proposta, alla quale le ragioni intrinseche dell'argomento non permettevano di dare la forma di progetto di legge.

L'onorevole Presidente del Senato ha stimato di accettare questa proposta, e di applicarvi la procedura che è fissata per i progetti di legge; perchè sarebbe stato difficile di trovare un'indicazione nel nostro Regolamento per una procedura diversa.

Che cosa è avvenuto? che si è sollevata una eccezione pregiudiziale, asserendo che il Regolamento determinava quella procedura esclusivamente per i progetti di legge. Dal momento che una proposta non aveva la forma di progetto di legge, non si poteva prendere in esame nella conferenza privata.

Vede dunque la Commissione, vede dunque l'onorevole Relatore e vede l'onorevole Saracco, che il fatto, il quale ha dato luogo alla mia proposta era precisamente una restrizione all'iniziativa dei Senatori...

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Porta precisamente, cioè, a quello che la Commissione, e l'onorevole Saracco in particolare, intendono di evitare.

Se la discussione avvenuta oggi può avere l'effetto di una interpretazione del nostro Regolamento nel senso che non possa essere impedita la procedura col sistema della conferenza degli Uffici riuniti, anche quando non si tratti di una proposta formulata in progetto di legge, a me basta questo, e non insisto nella mia proposta.

Io sarei lieto di aver raggiunto così lo scopo che io mi era prefisso, giacchè credo che vi sono degli argomenti molto importanti, che sarebbe poco prudente, e potrebbe parere spessissimo ai proponenti inopportuno di presentare in seduta pubblica...

Senatore PATERNGSTRO P. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... col pericolo di provocare

deliberazioni precipitose e pregiudizievoli alla causa che i proponenti vorrebbero propugnare. In molti casi, come troppo soventi è accaduto, una mozione di forma si presterebbe a ferire la sostanza.

Per tali considerazioni, si vede che non senza ragione il nostro Regolamento ha stabilito che per le proposte stesse di legge, le quali debbono esser deposte al banco del Presidente, la convocazione della conferenza debba esser fatta prima che sia stato palesato l'argomento di cui trattano.

Mi pare che la portata di questa prudente disposizione del Regolamento sia così evidente che non occorra d'insister molto per dimostrare come più una proposta è importante, più convenga di attenersi alle prescrizioni del nostro Regolamento per i progetti di legge d'iniziativa dei Senatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha facoltà di parlare.

Senatore **ERRANTE.** Il fatto esposto dall'onorevole Alfieri è verissimo; ma credo che in quella occasione la eccezione fu legittimamente proposta.

Convocato il Senato in conferenza generale in virtù dell'art. 69, era ben naturale che si domandasse qual era il progetto di legge su cui si dovesse deliberare per autorizzarne la pubblica lettura; perchè l'art. 69, e credo con molta ragione, si occupa esclusivamente dei progetti di legge e stabilisce quelle tali formalità necessarie affinchè ci sia una certa garanzia prima di presentare una proposta di legge al Senato.

Le leggi in generale si presentano dai Ministri dopo maturo esame ed osservazioni in Consiglio dei Ministri: qualunque Senatore ha il diritto di proporle; ma prima che si apra una discussione ampia e solenne sopra un progetto di legge, sono prescritte dal Regolamento le formalità che si credono indispensabili. Infatti gli articoli 69 e 70 dicono:

Art. 69.

« Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'art. 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere distesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno

dell'oggetto della [proposta, e la trasmetterà immediatamente alla Giunta speciale indicata nell'art. 16.

Art. 70.

« Sarà poscia convocata una conferenza generale dei Comitati riuniti sotto la presidenza del Presidente del Senato, nella quale conferenza sarà intesa la motivazione del proponente e la relazione della Giunta.

« Ove il voto della Giunta sia favorevole all'autorizzazione della pubblica lettura della proposta, sarà ancora data la parola ad un solo Senatore che voglia oppugnarla ».

Che queste formalità si potessero o si dovessero applicare a qualunque proposta, che non si concreti in un progetto di legge, credo non sia conforme al Regolamento; ma ciò non toglie, che un Senatore che voglia fare una proposta qualunque, lo possa, non alla conferenza generale dei Comitati; od al Senato convocato in quel modo, ma in pubblica seduta.

Talvolta però avviene che la proposta che si vuol fare è d'indole delicata.

Ebbene, si può anche farla in seduta segreta; si può chiedere una seduta segreta straordinaria per fare quelle proposte che si credono necessarie e che non si vogliono rendere pubbliche.

Un Senatore che voglia fare una di queste proposte, può anche rivolgersi alla Presidenza direttamente per far convocare il Senato in seduta segreta, nella quale poi si determina se la proposta si debba o non si debba ammettere.

Credo però che il procedimento speciale di cui all'art. 69, per tutto ciò che riguarda un progetto di legge, non si possa applicare ad una proposta vaga ed indeterminata.

Aggiungo anzi, che proposte indeterminate, o proposte orali, innanzi al Senato non se ne possono fare. Quando si viene in Senato si deve chiedere una deliberazione precisa sopra proposta determinata e scritta.

Ora, le deliberazioni del Senato debbono essere concrete, sopra progetti i quali devono assumere necessariamente forma di legge; oppure determinazioni precise che riguardano il Senato stesso.

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1883

Da ciò conchiudo, che è diritto di ogni Senatore di richiamare l'attenzione dell'intero Senato. Ma non credo, che si possa seguire la procedura dell'art. 69, per chi non si prefigge lo scopo per cui fu fatta la disposizione dell'articolo 69 del Regolamento. Perciò si è creduto, che qualunque Senatore resta libero di fare le proposte che crede dinanzi al Senato in seduta pubblica o segreta; ma per seguire la via regolamentare disposta dall'articolo 69, bisogna che ci sia un progetto di legge formulato e disteso in iscritto.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro P. ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO P. Ho chiesto la parola quando l'onorevole Senatore Alfieri diceva presso a poco che se la sua mozione avesse prodotta la conseguenza di restare intesi che in caso di proposte, deve essere tenuto lo stesso procedimento indicato nell'articolo 69, era felicissimo di averla presentata perchè avrebbe raggiunto il suo scopo.

Non essendo io di accordo, ho voluto presentare alcune osservazioni, su questa questione.

Quando, già tempo fa, lessi la restrizione dello articolo 69, mi domandai se potesse o no farsi questa restrizione; ma in ossequio ai criterî che guidarono gli onorevoli Colleghi nell'aver ammessa quella disposizione, ed in vista che inconvenienti gravi non erano accaduti, mi tacqui: però non ho mai approvato una disposizione che è evidentemente restrittiva del diritto che dà lo Statuto ai membri del Senato.

Oggi si vorrebbe di più, la restrizione si vorrebbe estendere; si vorrebbe dire: non solamente quando voi volete presentare un progetto di legge, che è un diritto parlamentare consacrato dallo Statuto, voi dovete assoggettarvi a certe formalità, che possono impedirvi la presentazione e la lettura del progetto di legge, e non solamente si proibisce che alla presentazione del progetto di legge nelle mani del Presidente si annunci l'oggetto del progetto medesimo, ma si vuole di più, si vogliono introdurre restrizioni per qualunque altra proposta che potesse fare un Senatore, che non sia una proposta di legge.

In verità a questo non saprei accomodarmi. Si dice: «*ci sono alcuni argomenti che fa bisogno bene si maturino prima che siano pre-*

sentati». Ciò sta bene, ma li maturi il proponente.

Per me la maggiore garanzia è la pubblicità, è la discussione; io credo che quando una proposta può farsi nelle tenebre ed in una riunione privata (si chiami pure Comitato segreto o altro), è più facile che questa proposta venga fatta senza la necessaria ponderazione; ma quando si sa che la proposta sarà discussa, sarà oggetto di critica, e fuori e dentro il recinto del Senato, avrà insomma pubblicità, allora ci si penserà bene prima di presentarla.

La pubblicità, o Signori, è un gran freno; quindi per me è maggiore garanzia la pubblica discussione, di quel che non sia la segreta.

Riassumendo: non faccio proposta alcuna per l'articolo 69; lo rispetto qual'è, perchè non mi pare sia venuto ancora il momento di domandarne la soppressione. Forse un giorno sarà necessario a qualche membro del Senato di presentare un progetto di legge al quale debba darsi pubblicità senza molte restrizioni, ed allora chi sa che non possa venire la questione innanzi alla maestà del Senato per vedere, sino a qual punto un articolo di regolamento possa restringere i diritti che vengono dallo Statuto.

Per ora non ne parlo; ma volere allargare questa restrizione (me lo perdoni l'onorevole Collega Senatore Alfieri, della cui amicizia personale altamente mi onoro), mi pare che sarebbe un andare troppo oltre.

Quindi dichiaro di essere perfettamente d'accordo colla Commissione nel non potere accettare questa aggiunta dell'onorevole Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi meraviglio davvero dopo le spiegazioni che avevo fornite, che l'onorevole Senatore Paternostro mi attribuisca ancora l'idea di recare una restrizione alla iniziativa dei Senatori.

Ma questo, me lo perdoni, è invertire i termini nei quali io ho posto la questione! Dacchè, del resto, vedo di non riuscire a far penetrare il mio concetto nella persuasione degli onorevoli miei Colleghi, quale si affaccia pur chiaro alla mia mente, anche questa volta rinunzierò alla mia proposta.

Rinnovo tuttavia la riserva, come risulta dal processo verbale della seduta odierna che, salvo

l'onorevole Errante, tutti gli altri oratori hanno opinato nel senso di non impedire agli onorevoli Senatori nessuna via per portare innanzi al Senato le loro proposte, nemmeno quella determinata dagli articoli 69 e seguenti del Regolamento per i progetti di legge.

Fatta questa riserva io, ripeto, non insisterò perchè sia posta ai voti la mia proposta, sulla quale avevo, io pel primo, invocato l'esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Io non credo di aver fatta nessuna restrizione; ho detto soltanto che quando è convocato il Senato nei modi determinati dall'articolo 69, lo è soltanto per i progetti di legge; per tutte le altre proposte resta libero qualunque Senatore di farle direttamente innanzi al Senato; ma che non si può, per una proposta qualunque, che non sia progetto di legge, invocare la disposizione dell'art. 69. Ciò è tanto vero, che questa non fu la mia sola opinione, ma fu quella altresì di tutti i Senatori che furono convocati quando avvenne la riunione a cui alluse l'onorevole Alfieri.

In conseguenza io non intendo restringere, nè allargare questa facoltà; dico che, l'art. 69 è stato fatto solamente pei progetti di legge, essendo libero qualunque Senatore di fare quelle proposte che vuole innanzi al Senato, e libero il Senato di accettarle o respingerle.

PRESIDENTE. Il Senatore Manfrin ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'altra modificazione che fu rinviata alla Commissione riguarda l'art. 87.

L'onorevole Senatore Zini che fece alla Commissione varie e belle proposte che furono accettate, inviò pure alcune osservazioni riguardanti l'art. 87.

L'art. 87 dice così:

« Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

« In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente ».

L'onorevole Senatore Zini desiderava la perfetta esecuzione dell'art. 87, e la Commissione

rispose che, essendo tassativamente esposto il suo desiderio nelle disposizioni di questo articolo, non trovava argomento di farvi mutazione alcuna e che lo lasciava intatto.

Sorse poi l'onorevole Senatore Alfieri il quale, trovando che oramai erano invalse delle consuetudini per le quali alcuni dei membri della Presidenza accompagnavano il Presidente, presentò al banco della Presidenza una proposta la quale dice così:

« Quando le Deputazioni hanno a capo il Presidente od un Vice-presidente del Senato, potranno farsi accompagnare da un Segretario o da un Questore ».

E la Commissione avendo veduto che realmente è cosa corretta che un Segretario od un Questore accompagnino il Presidente o il Vice-presidente, ha consentito a tale proposta e quindi prega il Senato che voglia approvare la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri.

Rimane ora l'art. 100.

Senatore CENCELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Mi permetto di dichiarare al Senato che, avendo apposta la mia firma all'aggiunta fatta all'art. 113 proposta dal Senatore Finali insieme al Collega Martinelli, modifica che dovrebbe essere esaminata alla fine della discussione del Regolamento - perchè all'art. 113 non è stato dalla Commissione portata nessuna modificazione - ritiro la proposta da me fatta sull'art. 100, riservando le mie osservazioni, che potranno essere accettate o no dal Senato, a quando saremo alla fine della discussione del Regolamento, ossia come dissi all'art. 113.

Ritiro pertanto ogni proposta fatta da me sull'art. 100 per risparmiare tempo al Senato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Giunti a questo punto, sarebbe compiuta la discussione per quella parte del Regolamento che riguarda la procedura parlamentare.

Rimarrebbe ancora da finire quella che concerne il Comitato segreto, pel quale vi sono ancora alcuni articoli da esaminare.

Ora la Commissione chiede se non sarebbe

il caso di approvare questa parte già discussa e partitamente approvata nei singoli articoli in pubblica seduta, affinchè tali articoli vengano a far parte del Regolamento in vigore, riservando nei prossimi giorni di esaurire la discussione di quegli articoli pei quali fu adottata la discussione in Comitato segreto, e propriamente quelli che incominciano al capitolo 13, che però diventa il 14, concernenti gli impiegati e gli inservienti.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Se ho bene inteso, quando il Relatore della Commissione ha letto l'art. 8 col proposto emendamento, si sarebbero tolte nel secondo comma le parole *al processo delle funzioni* che è una delle attribuzioni che spettano ai Questori. Ora a me pare che togliendo questa frase non si saprebbe più a chi possano essere demandate le attribuzioni che si riferiscono ai cerimoniali, che venivano precisamente con quella frase indicate. Prego perciò la Commissione di sostituirvi un'altra locuzione equivalente a voler dichiarare in modo indubbio che anche queste attribuzioni dei cerimoniali si intendono, non ostante siansi tolte quelle parole, essere di competenza dei Senatori Questori.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Veramente, quando si dice che i Questori sovrintendono al buon ordine interno ed esterno, si comprende ogni cosa. Si comprende quindi anche tutto ciò che riguarda il cerimoniale od altro, imperocchè le parole *ordine esterno* riguardano il cerimoniale quando il medesimo ha luogo fuori, e quelle *ordine interno* si riferiscono al cerimoniale che si compie nel recinto del Senato; dimodochè pare alla Commissione che questo inciso così come è possa comprendere anche la parte che desidera sia compresa l'onorevole nostro Questore Senatore Chiavarina, e che non sia momentaneamente necessario di fare alcuna aggiunta, restando già inteso che quella dicitura ogni cosa comprenda.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVARINA. Ringrazio l'onorevole Relatore della datami spiegazione, poichè con

essa egli ha pienamente soddisfatto al desiderio che io aveva a questo riguardo, e che era precisamente quello di conoscere a chi dovesse spettare la parte del cerimoniale.

PRESIDENTE. Ora dunque resta a porre ai voti l'articolo 4 come venne modificato dalla Commissione, e pure l'aggiunta fatta dall'onorevole Senatore Alfieri circa le Deputazioni che abbiano a capo il Presidente od un Vice-presidente del Senato.

Il signor Relatore ha facoltà di parlare sull'articolo 4.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'articolo 4 come è proposto dalla Commissione, non rimanendo nessuna contraria proposta perchè ritirate, suona così:

« Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti; ove però questa non s'ottenga nel primo squittinio, si passa ad una prova nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel primo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

« A parità di voti è eletto il Senatore più anziano: se anche le anzianità sono eguali, il maggiore d'età ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 testè letto dal Relatore della Commissione.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Ora viene in votazione l'articolo 87 il quale dice così:

« Il Senato determina il numero dei membri di cui si debbono comporre le sue Deputazioni. Questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome ».

Qui verrebbe poi l'aggiunta proposta dal Senatore Alfieri in questi termini:

« Quando le deputazioni hanno a capo il Presidente od un Vice-presidente del Senato, potranno essere accompagnate da un Segretario o da un Questore ».

Ora segue l'ultimo comma dell'articolo:

« In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si scieglierà nel suo seno un Presidente ».

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1883

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 87 nei termini in cui è stato testè letto dal Relatore.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ed ora pongo ai voti tutto il Regolamento come venne o mantenuto, o modificato, ed escluso il vigente capo 13 che diventerà il 14.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Resterà dunque a parlarsi in altra seduta del capo 14.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Questa votazione significa adunque che tutti gli articoli approvati, d'oggi in poi sono parte integrale del Regolamento del Senato, salvo nelle prossime discussioni di aggiungere quella parte riguardante

il servizio interno del Senato stesso che in seduta privata non fu ancora discussa.

PRESIDENTE. Sissignore.

Presentazione di un progetto di legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1883.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanza.

La nuova seduta del Senato avrà luogo il prossimo giovedì alle ore due, per la discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

